



Città di San Marco in Lamis

COPIA

SETTORE AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE R.G. N. 320 Del 14-04-2023

Registro particolare N. 164

Oggetto: INCARICO DIFENSIVO ALL'AVV.TO GIACINTO LOMBARDI PER LA DIFESA DELL'ENTE IN MERITO A CONTROVERSIA SU CONVENZIONE REP. N. 31761/2003.

ATTO DI IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Nella qualità di incaricato ex D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107, in forza del Decreto del Sindaco n. 2, del 02/01/2023, di conferimento di incarico temporaneo di Responsabile Supplente del 1° Settore “*Affari Generali*” e della relativa posizione organizzativa, legittimato, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

PREMESSO che con Decreto n. 17, del 13.04.2023, il Sindaco, quale rappresentante legale *pro-tempore*, ha emanato una direttiva in merito alla necessità di tutelare gli interessi del Comune nella insorgenda controversia con il Consorzio R. R. C. G. S. G. A in merito alcuni adempimenti disciplinati nella Convenzione stipulata in data 24.11.2003, rep. N. 31761, ed ha dato indirizzo al Responsabile del Settore AA.GG. di individuare un professionista legale che, oltre ad una difesa dell'Ente in via stragiudiziale, possa eventualmente attivare un'azione processuale avanti al Tribunale di Foggia, in nome e per conto dell'Ente, finalizzata alla difesa degli interessi pubblici coinvolti nella complessa vicenda;

PRESO ATTO che col summenzionato decreto si stabilisce che il Responsabile del Settore Affari Generali debba procedere ad individuare l'Avvocato cui affidare il mandato e che ciò deve avvenire nel rispetto dei principi di buon andamento ed economicità oltre che di obiettività e trasparenza e che si demandava al predetto Responsabile di Settore il compimento di tutti gli atti necessari e conseguenti al conferimento del mandato al professionista incaricato;

CONSIDERATA l'assenza all'interno dell'organico dell'Ente di idonee figure professionali e la conseguente necessità di reperire all'esterno dell'Amministrazione il professionista idoneo all'assolvimento del suddetto incarico;

DATO ATTO che si provvedeva all'uopo a richiedere un preventivo di spesa all'Avv. Giacinto Lombardi, con studio in San Nicandro Garganico, via Baracche n. 6, e che questi faceva pervenire riscontro con nota prot. n. 7156/2023, contenente un preventivo di spesa distinto per le varie fasi difensive sia stragiudiziali che propriamente processuali;

PRESO ATTO che il preventivo di cui sopra prospetta, limitatamente alla prima fase difensiva stragiudiziale, la spesa complessiva per l'Ente nella misura di € 4.961,00 (omnicomprensiva di ogni onere e spese) e che, nell'eventualità di attivazione di un giudizio avanti all'Autorità Giudiziaria, il professionista prospetta una somma complessiva di € 13.132,08 per tutte le fasi del giudizio medesimo, anch'esso omnicomprensivo di ogni onere e spese;

RIBADITO che il cennato compenso appare congruo ed in linea coi parametri di legge e che è necessario procedere a conferire il mandato difensivo per il processo di cui si tratta allo stesso avvocato;

DATO ATTO che si è provveduto ad acquisire la dichiarazione di non incompatibilità all'incarico *de quo* da parte del professionista con atto assunto al prot. n. 7665, del 13.04.2023;

RICHIAMATI:

- il parere sospeso del Consiglio di Stato n. 2109 del 06.10.2017 (Adunanza speciale del 14.09.2017) reso sullo schema di linee guida A.N.A.C. sull'affidamento dei servizi legali, in cui si rimarca la necessità di tenere in considerazione, nell'affidamento dei servizi legali, di *“una rilevante – anche se non esclusiva componente fiduciaria delle scelte ...”*;

- l'articolato parere sullo schema di linee guida dell'A.N.A.C., approvato dal Consiglio Nazionale Forense riunito in data 15.12.2017, che nelle conclusioni ritiene che, in conformità alle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE ed alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, possono essere affidati dalle amministrazioni secondo l'intuitus personae e su base fiduciaria, e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l'azione amministrativa i servizi legali elencati all'art. 17, comma 1, lettera d), del medesimo D.Lgs. 50/2016;

- il parere definitivo del Consiglio di Stato n. 2017 del 03.08.2018 (Adunanza speciale del 09.04.2018) reso sullo schema di linee guida A.N.A.C. sull'affidamento dei servizi legali;

CONSIDERATO che sono state emanate le linee guida dell'A.N.A.C., n. 12, del 24.10.2018, sull'affidamento dei servizi legali e che nell'adozione del presente atto ci si è conformati allo spirito delle medesime;

DATO ATTO che:

- i parametri di cui al citato preventivo di spesa risultano coerenti con quelli previsti dal DM 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37, del 08.03.2018;

- la quantificazione del compenso è stata formulata al meglio di quanto sia possibile prevedere;

ATTESTATA l'insussistenza di situazioni di inconferibilità o incompatibilità di incarichi nei confronti del Comune, ai sensi del D.Lgs. 39/2013 e di conflitto di interessi di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, come da dichiarazione resa dal professionista sopra meglio individuata;

RITENUTO, quindi, che sussistano i presupposti normativamente individuati e le ragioni di opportunità e convenienza per procedere ad affidamento diretto dell'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune, all'avvocato sopra citato;

CONSIDERATO che occorre procedere ad assumere formale impegno di spesa in conformità alle normative in materia e ai Regolamenti del Comune stanziando la somma prevista di € 3.500,00 nel capitolo di pertinenza n. 1058 "*Spese per liti, arbitraggi ecc.*" del Bilancio Comunale 2022-2024, seconda annualità, in esercizio provvisorio;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197 disciplinante il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025" pubblicata nella G.U. n. 303 del 29-12-2022 - Suppl. Ordinario n. 43 che, all'art. 1, comma 775, dispone che: "In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023."

RICHIAMATO il disposto dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 - rubricato "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" - e in particolare i commi 1, 3 e 5, che testualmente recitano:

"1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso

dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.

3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222.

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;*
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;*
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti."*

ATTESO che l'importo da impegnare rispetta il dettato normativo in quanto rientra nella fattispecie di cui alla lettera "b" del c. 5 dell'art. 163 del T.U.E.L. in quanto, per sua natura, è una tipologia di spesa non frazionabile e non sussumibile nella cd. *regola dei dodicesimi*;

DATO ATTO che ai fini della tracciabilità è stato acquisito il CIG: **ZDF3ACBEE0**;

DATO ATTO che:

- le voci di spesa inerenti le prestazioni professionali indicate nel preventivo sopra richiamato saranno riconosciute solo nel caso in cui l'attività specificata sarà effettivamente svolta;
- l'incarico di cui al presente atto sarà regolamentato da apposito disciplinare redatto in forma di scrittura privata in modalità informatica regolante la prestazione del servizio;

DATO ATTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

VISTI gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. a, punto 2, del D. L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (articolo 191 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica;

RITENUTO, pertanto, di formalizzare l'incarico di difesa legale nel contenzioso *de quo* ricorrendo al citato professionista;

RILEVATO che il professionista assume per intero gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i ;

DATO ATTO che dovranno essere assolti gli adempimenti in ordine alla pubblicazione e all'efficacia del presente provvedimento ai sensi, con le modalità e per gli effetti di cui alla D. Lgs 33/2013;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del Responsabile del Settore Economico e Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO:

-che, ai sensi dell'art. 151, comma 4, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la presente determinazione ha acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa del Responsabile del Settore Economico Finanziario;

VISTO il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10, del 26 febbraio 2016, e successive modiche;

DATO ATTO, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147 bis comma 1) del D. Lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore.

DATO ATTO dell'istruttoria da parte del dott. Antonio Cristalli, in organico all'Ufficio Contenzioso del Settore Affari Generali dell'Ente;

D E T E R M I N A

Richiamato integralmente quanto specificato in premessa:

- 1 in conformità ai principi ex art. 17 del D.Lgs. 50/2016 e alle Linee Guida n. 12 dell'ANAC, in osservanza dell'indirizzo espresso con Decreto n. 17, del 13.04.2023, con il quale il Sindaco, in qualità di rappresentante legale *pro-tempore* del Comune, ha stabilito di tutelare gli interessi del Comune nella insorgenda controversia con il Consorzio R. R. C. G. S. G. A., in merito alcuni adempimenti disciplinati nella Convenzione stipulata in data 24.11.2003, rep. N. 31761, dando indirizzo al Responsabile del Settore AA.GG. di individuare un professionista legale che, oltre ad una difesa dell'Ente in via stragiudiziale, possa eventualmente attivare un'azione processuale avanti al Tribunale di Foggia, di conferire l'incarico di che trattasi all'Avv. **Giacinto Lombardi**, con studio in San Nicandro Garganico, via Baracche n. 6.
- 2 Di dare atto che l'incarico comprende sia la fase stragiudiziale che quella, eventuale, giudiziale con ogni più ampia facoltà di contestare, eccepire e dedurre tutto quanto si riterrà opportuno dinanzi all'Autorità Giudiziaria dallo stesso Avvocato individuato come competente, per la migliore difesa del Comune e ogni assistenza di carattere tecnico-legale in ordine alla questione e che la presente costituisce determina a contrattare ai sensi degli artt. 192 del TUEL e 32 del D.Lgs. 50/2016;
- 3 Di approvare il preventivo di spesa del 12.04.2023, prot. n. 7665, il quale è quantificato per fasi e prevede una spesa minima onnicomprensiva di € **4.961,01** e, nell'eventualità di una difesa dell'Ente in sede giudiziaria, una spesa di € **13.132,08** lordi e comprensivi di ogni onere, tassa, imposta e contributo;
- 4 Di dare atto che, come ampiamente descritto nel preambolo del presente atto che per la presente fattispecie non trova luogo la regola cd. dei "*dodicesimi*" di cui alla lettera "b" del c. 5 dell'art. 163 del T.U.E.L.;
- 5 Di impegnare il predetto importo di € **13.132,00** al Cap. **1058** "*Spese per liti, arbitraggi, ecc.*" sul bilancio di previsione 2022 - 2024, seconda annualità, in esercizio provvisorio;
- 6 Di dare atto che si è proceduto all'assegnazione del codice CIG: **ZDF3ACBEE0** e che si provvederà a stipulare apposito disciplinare nella forma della scrittura privata;
- 7 Di pubblicare, ai sensi D. Lgs. n. 33/2013, il presente provvedimento di incarico ed i dati ad esso relativi, sul sito web del Comune di San Marco in Lamis, nella sezione trasparenza amministrativa – sottosezione collaboratori esterni e consulenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.

Dott. Michele Giuliani

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

S. Marco in Lamis, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GIULIANI dott. Michele

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

Si attesta parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'impegno di spesa retro descritto e si attesta la copertura finanziaria nello stesso prevista per la quale è stato prenotato l'impegno n. del bilancio del corrente esercizio. (Artt. 151, comma 4, e 183 del D. Lgs. 267/2000.

S. Marco in Lamis, li 17-04-2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to GIULIANI dott. Michele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto legale, visti gli atti d'ufficio;
Visto lo Statuto comunale

ATTESTA

Che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 10 giorni consecutivi sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.) come prescritto dall'art. 124 del D. Lgs. 267/2000.

S. Marco in Lamis, li 17-04-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PUBBLICAZIONI
F.to Villani Annamaria